

ORIGINAL

Reg.Sent.n. 73/28
R.G.N.R. 4222/15
R.Mod.16 2059/27
Reg.Esec. _____
Campione pen. _____
Scheda _____

Data sent. 29/02/18
Data deposito 16/02/18
Com. P.G.. _____
Com.estr. P.M. _____
Data Irrevoc. _____

TRIBUNALE di ANCONA

(artt. 544 e ss., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nella persona del Dott Pietro RENNA alla pubblica udienza del 19\01\2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di: _____, nato _____ il _____, residente a _____, via _____, difeso di fiducia dall'Avv. Marco Casini

libero presente

IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt 5 lett. D) e 6 L. 30\04\62 n 283 perché, quale legale rappresentante della Ditta _____, vendeva e distribuiva per il consumo, confezioni del prodotto denominato "carne salada" invase da Listeria Monocytogenes.

In Senigallia il 22\06\2015

Con l'intervento del Pubblico Ministero e del difensore di fiducia Avv. Marco Casini, il Pubblico Ministero chiede condanna ad euro 5.000,00 di ammenda la difesa assoluzione per non aver commesso il fatto, nonché assoluzione perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

L'imputato _____ veniva citato a giudizio avanti a questo Giudice per rispondere del reato di cui all'imputazione.

All'odierna udienza, revocato il decreto Penale di condanna, e, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, consistita nell'acquisizione a fini probatori della notizia di reato con i suoi allegati, a cui è conseguita la revoca dei testi della Pubblica Accusa a richiesta della rappresentante della stessa, nonché nell'acquisizione di documentazione offerta dalla difesa della Difesa, ed afferente alle procedure di autocontrollo, nonché atti societari con

relative deleghe operative. Si è proceduto di seguito dall'esame dei testi offerti dalla difesa, all'esame dell'imputato.

Il teste [redacted] in sintesi riferiva che l'imputato se pur facente parte del consiglio di amministrazione non seguiva assolutamente le fasi relative al ciclo produttivo, essendo delegato a tale compito il fratello [redacted], anch'esso amministratore, il teste riferiva che l'azienda applicava procedure di autocontrollo importanti riferendo altresì che nell'anno 2012 era stato addirittura realizzato uno studio presso il centro zooprofilattico di Parma, dove era appunto risultato che la "carne salada" da loro prodotta non costituiva assolutamente terreno favorevole per l'aumento della listeria.

Di seguito il teste [redacted], anch'esso riferiva sulle procedure di controllo e sull'effettuazione dei tamponi per la raccolta batterica, finalizzati alla prevenzione e all'ottenimento di prodotto integro. Anch'esso riferiva che il responsabile della produzione era [redacted].

Ultimo teste Dott. [redacted], ex dirigente dell'area igiene degli alimenti dell'Azienda Sanitaria di [redacted] riferiva che il [redacted] non aveva mai svolto attività inerente la produzione. Lui stesso riferiva che nell'ambito della propria attività di pubblico controllo, aveva sempre avuto a che fare con il [redacted].

Il teste sostanzialmente riferiva che, il proprio fratello, nonché coamministratore era addetto alla produzione, mentre lui si occupava unicamente di aspetti amministrativi.

Le parti concludevano come sopra riportato.

Ritiene questo Giudice che le risultanze istruttorie, nonché l'attenta disamina delle produzioni documentali offerte dalle parti, consentano una pronuncia assolutoria, in ordine al reato contestato all'imputato, anche se con la formula di cui al 2° c. non ritenendosi raggiunta con assoluta certezza la prova della penale responsabilità dell'imputato anche e soprattutto in ordine alla carenza dell'elemento soggettivo, per il quale non sono emersi dati certi, se non la semplice circostanza dello status di coamministratore della SPA.

Il carico di lavoro di questo Giudice giustifica l'assegnazione di un termine di quaranta giorni per la redazione della motivazione.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 2° co. c.p.p., assolve [redacted] dal reato a lui ascritto, perché la prova è risultata insufficiente.

[redacted] dal reato a lui ascritto, perché la

Giorni 40 per la motivazione.

Ancona, 19.1.2018

TRIBUNALE DI ANCONA
DEPT. CIVICO IN CARCE LERIA
16/02/18
A. CAR...
Alessandro...

II GIUDICE
Dr. Pietro PENNA got